

**DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2015
370/2015/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 luglio 2015

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs.

- 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - l'Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
 - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC), applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente previsto l'applicabilità delle disposizioni del MTT, in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- l'art. 3, comma 3, del MTT dispone che tutti i dati contabili, contenuti nella regolazione tariffaria dei servizi idrici per il periodo regolatorio 2012-2013, sono riferiti al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011;

- l'art. 3, comma 2, del MTI dispone che la determinazione delle tariffe, per l'anno 2014, si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di Bilancio relativi all'anno 2012;
- il moltiplicatore tariffario base per gli anni 2012 e 2013 è determinato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del MTT, in funzione del ricavo stimato del gestore, definito all'art. 6, comma 2, del MTT, come la sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie, riferito all'anno 2012, per il trasposto del vettore delle variabili di scala, riferito all'anno 2011;
- l'art. 32, comma 1, del MTT definisce la componente relativa ai costi operativi efficientabili a partire dai dati di Bilancio; in particolare, la componente è determinata sottraendo ai costi della produzione indicati in Bilancio la sommatoria delle poste rettificative e la sommatoria dei costi esogeni;
- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.2 (ModCo del FileAto), che il gestore riporti nelle Sezioni “Costi della produzione” e “Valori della produzione” le voci del conto economico del bilancio classificate secondo le previsioni dell'art. 2425 c.c. anche nel caso in cui l'impresa rediga il bilancio secondo una struttura diversa da quella prevista dal citato articolo; al medesimo punto è previsto altresì che il gestore riporti nella Sezione “Di cui” le voci già contabilizzate in una delle voci della Sezione “Costi della produzione”; inoltre, è previsto che nella Sezione “Ulteriori specificazioni dei ricavi” debbano essere inserite le voci ivi descritte e corrispondenti ai ricavi effettivamente imputabili all'esercizio 2011, tra le quali “Rimborsi e indennizzi” e “Contributi in conto esercizio”;
 - al punto 3.4.8 (ModTariffe), che il gestore duplichi il modulo delle tariffe dei servizi per ciascun ambito tariffario e per ciascun servizio fatturato (acquedotto, fognatura, depurazione); in particolare nei vari prospetti devono essere indicate le tipologie d'uso ed i volumi fatturati nell'anno 2011 per ogni scaglione di consumo;
 - al punto 3.4.16 (ModScambiCosti del FileAto), che il gestore riporti le informazioni relative alle singole transazioni concluse con i fornitori di acqua all'ingrosso;
- con deliberazione 288/2014/E/idr, l'Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e

la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;

- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2015, la verifica ispettiva presso il Consorzio Idrico Terra di Lavoro (di seguito: CITL o Consorzio), gestore del servizio di distribuzione in 31 Comuni consorziati della provincia di Caserta oltre che esercente l’attività di vendita all’ingrosso in 4 comuni della medesima provincia;
- in seguito alla citata verifica ispettiva è emerso che CITL potrebbe aver commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nell’erroneità delle informazioni trasmesse e nell’inosservanza delle procedure di compilazione prescritte, nonché nel difetto di veridicità di taluni dati e nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa; e, in particolare:
 - in violazione dell’art. 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, CITL non ha riclassificato tra i costi per servizi di cui alla voce B7) dello schema ModCo (e pertanto da detrarre in fase di calcolo tariffario) il costo esogeno relativo all’energia elettrica (per un importo pari a euro 4.787.147) riportato alla voce B6) del Bilancio 2011 (punto 3.3. e documento 3.3.a della *check list*);
 - in violazione dell’art. 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, come ammesso in sede di verifica ispettiva, CITL non ha specificato nella sezione “Di Cui” del ModCo alcune poste rettificative di importi presenti nel Bilancio 2011 e corrispondenti alle voci: “Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)” (per un importo pari a euro 2.353), “Oneri straordinari” (per un importo pari a euro 124.500), “Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili” (per un importo pari a euro 82.649), “Perdite su crediti” (per un importo pari a euro 768.191), (punto 3.3. e documento 3.3.a della *check list*);
 - in violazione dell’art. 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, CITL non ha riportato il Riaddebito Costi presente nel Bilancio 2011 quale integrazione dei ricavi (A5) destinata a coprire determinati costi di gestione (“Manutenzione Rete Idrica”) in voce idonea della sezione “Ulteriori specificazioni dei ricavi” del ModCo, quale “Rimborso ed indennizzi” o “Contributi in conto esercizio”; infatti, in sede di verifica ispettiva, la Società ha dichiarato che nel bilancio 2011 “*tale costo (“Manutenzione Rete Idrica”) viene rettificato nella voce ricavi con lo stesso importo*” (punto 3.3. e documento 3.3.a della *check list*);
 - in violazione dell’art. 3, comma 3, del MTT e del punto 3.4.16 della determinazione 2/2012 TQI, CITL ha dichiarato nel prospetto ModScambiCosti del FileAto costi *wholesale* relativi all’anno 2011 per l’acquisto di acqua da parte della Regione Campania che sovrastimano di 938.623 euro quelli ricavabili dal Bilancio 2011 (punto 3.5 e documento 3.5.a della *check list*);

- in violazione dell'art. 3, comma 2, del MTI e del punto 3.4.16 della determinazione 2/2012 TQI, CITL ha dichiarato nel prospetto ModScambiCosti del FileAto costi *wholesale* relativi all'anno 2012 per l'acquisto di acqua da parte della Regione Campania che sovrastimano di 368.145 euro quelli ricavabili dal Bilancio 2012 (punto 3.5 e documento 3.5.a della *check list*);
- in violazione dell'art. 6, comma 2, del MTT e del punto 3.4.8 della determinazione 2/2012 TQI, CITL non ha indicato la corretta scomposizione dei volumi dei servizi di fognatura e depurazione a fronte dei corrispettivi unitari applicati nel 2012, così sottostimando i ricavi di circa 70.000 euro; in particolare, CITL avrebbe considerato per il calcolo dei ricavi riferibili al Comune di Mondragone i corrispettivi unitari applicati negli altri Comuni (0,1025 euro/m³ per la fognatura e 0,2937 euro/m³ per la depurazione) in luogo di quelli effettivamente adottati nel medesimo Comune di Mondragone (0,18 euro/m³ per la fognatura e 0,33 euro/m³ per la depurazione) (punto 3.6 e documenti allegati della *check list*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1);
- l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;
- a seguito della citata verifica ispettiva è emerso, su ammissione dello stesso Consorzio che, in violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, CITL non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali (punto 4.1 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla fatturazione della componente UI1 siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di CITL, per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere c) e d) legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Consorzio Idrico Terra di Lavoro, per accertare la violazione delle disposizioni in materia di tariffe del servizio idrico integrato di cui in motivazione e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d) legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Consorzio Idrico Terra di Lavoro Via Lamberti fabb. A4 2P A4, 81100 Caserta (CE) e, mediante PEC, all'indirizzo dirigente.bilancio@pec.citl.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni